

COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

Segretario Generale

Prot. n. 37313

Del 01/07/2010.

E p.c.

Al Sigg. Dirigenti
Al Signor Sindaco
All'Ass. al Personale
Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Permessi brevi e recupero del debito orario. Direttive.

Appare opportuno dare un indirizzo univoco ai dirigenti preposti al controllo, in ordine alle modalità di concessione dei permessi non retribuiti ed alle modalità di recupero del debito orario accumulato dai dipendenti.

In generale la problematica è disciplinata dall'art. 20 del CCNL 06/07/1995, che così dispone:

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente, in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

In particolare, si precisa che rientrano in tali fattispecie i permessi per pause o motivi personali e che il affinché il personale abbia diritto a fruirne legittimamente è necessaria la previa preventiva autorizzazione del dirigente o in caso di assenza dell'apicale presente nel servizio nonché la timbratura del badge nel rilevatore automatico della presenza o mediante firma (se la struttura non è dotata di orologio marcatempo).

È obbligatorio che il dipendente provveda al recupero del debito orario entro e non oltre il mese successivo a quello di maturazione del debito stesso.

Il mancato recupero del debito orario, nei termini sopra stabiliti, comporterà la corrispondente decurtazione automatica sullo stipendio,

Inoltre, qualora un dipendente eccede il limite annuo delle 36 ore, si procederà direttamente alla decurtazione sullo stipendio delle ore eccedenti, in quanto considerato assenza ingiustificata, ferma restando la responsabilità disciplinare.

I permessi per pause sono ammessi, fatti salvi i casi previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i., esclusivamente per un periodo max di 15 minuti da recuperarsi nell'ambito della flessibilità del medesimo giorno di fruizione, previa autorizzazione del Dirigente e relativa timbratura, non prima che siano decorse due ore dall'inizio dell'orario di lavoro e, comunque di norma, non oltre le ore 11,30.

Il debito orario deve essere coperto esclusivamente attraverso i seguenti istituti:

- normale prestazione lavorativa ordinaria nella fascia di flessibilità della medesima giornata del permesso fruito (*solo in tale caso il debito non sarà computato per il calcolo del limite delle 36 ore annue, tale modalità è l'unica ammessa per le pause giornaliere*);
- normale prestazione lavorativa ordinaria nella fascia di flessibilità;
- normale prestazione lavorativa ordinaria pomeridiana da effettuarsi nella giornata del mercoledì (o sabato, su valutazione del dirigente per i servizi articolati su sei giorni);
- conguaglio con ore di lavoro straordinario autorizzato, prestato e non retribuito.

La prestazione lavorativa pomeridiana per il recupero del debito orario non da diritto a buono pasto.

I Dirigenti sono preposti al controllo della regolarità della fruizione dei permessi e dei conseguenti recuperi.

Il dipendente che abbandona, senza giustificato motivo, il proprio posto di lavoro senza la necessaria autorizzazione si assume la responsabilità penale, civile e disciplinare di tale inadempimento.

Si richiama, infine, l'attenzione dei dirigenti sul fatto che tale recupero non deve divenire prassi abituale e può essere autorizzato soltanto nel pieno rispetto delle esigenze di servizio e di funzionamento della struttura.

In via eccezionale e transitoria, il recupero dei permessi fruiti e debitamente autorizzati alla data del 31/05/2010 potrà avvenire negli appositi rientri pomeridiani fissati il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 ovvero, su valutazione del Dirigente per esigenze del servizio, nella giornata di sabato in orario dalle 8.00 alle 14.00, nel periodo compreso dal 01/09/2010 al 31/12/2010.

Per quanto attiene i permessi (esclusi quelli per pausa), debitamente autorizzati e fruiti a decorrere dal 01/06/2010 al 31/08/2010, il relativo recupero potrà avvenire entro il 30/09/2010.

Per tutti i permessi (esclusi quelli per pausa), debitamente autorizzati e fruiti a decorrere dal 01/08/2010 in poi, si applicherà in modo pedissequo e senza eccezioni il termine contrattuale.

I Dirigenti, alla luce di quanto sopra, uniformeranno alla presente direttiva eventuali proprie disposizioni interne già impartite.

Modica li, 01.07.2010.

Il Segretario Generale

f.to Dott. Ignazio Baglieri